

## VII DEBITOR DELICATUS: UNA PROSPETTIVA GIURIDICA

Elena Incampo  
(Un. di Macerata)

### Indice

1. Premessa.
2. Una riflessione etimologica.
3. *Delicatus* in D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad ed.*).
4. Il *gladiator* e il *debitor delicatus*: la *Declamatio Maior IX*.
5. Conclusioni.

### 1. Premessa

Con il presente elaborato ci si soffermerà sull'uso dell'aggettivo *delicatus* e sul significato che esso assume in contesti propriamente giuridici con riferimento al sostantivo *debitor*, facendo particolare riferimento a due passi che sono stati attribuiti dalla tradizione manoscritta rispettivamente a Ulpiano (D. 13.7.25, Ulp. 31 *ad ed.*)<sup>1</sup> e a Quintiliano (*Decl. Mai.* 9.19)<sup>2</sup>. Si tratta di un aggettivo molto frequente nei testi antichi giunti sino a noi, ma che, nell'ambito dei testi che interessano la presente analisi, non sembra acquisire direttamente le accezioni che normalmente è possibile attribuirgli.

Dunque, al fine di una corretta comprensione dell'accezione da conferire a questo termine in questi casi specifici, è necessario esaminare, dunque, il contenuto dei testi in cui la giuntura *debitor delicatus* appare. In D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad edictum*) – un frammento confluito nel titolo “*De pigneraticia actione vel contra*” – la questione affrontata verte sull'ammontare delle spese che il debitore è tenuto a corrispondere al creditore, in virtù dell'istruzione del servo che si trovi sotto la sua cura come oggetto di pegno, distinguendo quindi le spese utili da quelle necessarie. La vera questione controversa in questo caso riguarda l'ammontare delle spese necessarie, che sempre sono dovute dal debitore al creditore – a differenza di quelle utili e di quelle voluttuarie –, nel momento in cui risultino eccessive rispetto alle possibilità economiche del debitore medesimo. Il frammento – che è stato considerato particolarmente rimaneggiato dai compilatori giustiniane<sup>3</sup> – prevede che spetti al giudice decidere in maniera imparziale, senza tener conto delle pretese né del *debitor delicatus* né dell'*onerosus creditor*.

In *Decl. Mai.* 9.19 – una delle declamazioni attribuite a Quintiliano, ma di cui sussistono molti dubbi circa la loro paternità, per cui si parla di declamazioni pseudo-quintilianee<sup>4</sup> – il protagonista della vicenda

---

<sup>1</sup> Per una traduzione del brano si veda: *infra*, § 3.

<sup>2</sup> Quanto alla collocazione temporale di questi testi, la declamazione maggiore 9 risalirebbe intorno al I-II secolo d.C. Ritter ha osservato come l'autore di questo testo potrebbe essere un allievo diretto di Quintiliano, per cui la sua redazione sarebbe avvenuta intorno al 100 d.C. C. Ritter, *Die quintilianischen Declamationen. Untersuchung über Art und Herkunft derselben*, J.C.B. Mohr, (Paul Siebeck), Freiburg i. B. und Tübingen, 1881, pp. 181 ss. Anche Deratani e Håkanson hanno considerato il suindicato arco temporale come quello più adeguato alla collocazione di questa declamazione. N. Deratani (1927), “*De rhetorum Romanorum declamationibus. II: Quaestiones ad originem maiorum, quae sub nomine Quintiliani feruntur, declamationum pertinentes*”, in *Revue de Philologie* (1927), pp. 289-310; L. Håkanson, *Studien zu den pseudoquintilianischen 'Declamationes maiores'*, De Gruyter, Berlin, 2014, pp. 89 ss. Il frammento confluito nel Digesto, invece, è da collocarsi intorno all'inizio del III secolo d.C.; quindi, in un momento sicuramente successivo alla declamazione. F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Clarendon Press, Oxford, 1946, pp. 194 ss.

<sup>3</sup> Questo aspetto emerge anche consultando l'*Index Interpolationum*; cfr. E. Levy, E. Rabel (a cura di), *Index Interpolationum. Quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, Hermann Höhlaus Nachfolger, Weimar, 1929, coll. 229-230.

<sup>4</sup> Confrontando l'*inventio*, la *dispositio* e l'*elocutio* delle varie declamazioni, Ritter ha considerato come le declamazioni 3, 6, 9, 12, 13 contengano il nucleo più antico della raccolta, particolarmente vicino agli orientamenti teorici e linguistici di Quintiliano stesso oppure riconducibile a un suo allievo diretto; mentre le declamazioni 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14-19 sarebbero state opera di un altro autore, da collocare tra i primi decenni del II e la fine del III secolo. Più complessa è l'attribuzione delle

narrata è un giovane ricco, che ha la sfortuna di essere catturato da pirati che lo vendono poi a un *lanista* per combattere come gladiatore, poiché il padre non provvede a pagare la cauzione richiesta. Prima però di entrare nell'arena – dove avrebbe incontrato morte certa – questo improvvisato *gladiator* viene sostituito da un suo amico, povero e il cui padre è nemico del suo. Il *pauperis filius*, dunque, decide di accordarsi con il *lanista* e di sacrificare la propria vita per l'amico ricco, avanzando però a quest'ultimo la richiesta di prendersi cura di suo padre, se ne avesse avuto bisogno; rispetto a tale richiesta, il *gladiator* si esprime favorevolmente, impegnandosi. L'amico povero muore effettivamente nell'arena e l'amico ricco decide di onorarlo mantenendo la parola data. Tornato finalmente in città, trova il padre dell'amico povero in stato di bisogno e inizia ad aiutarlo, elargendo regolarmente a suo favore somme di denaro. Tuttavia, il giovane ricco, proprio a causa di questo atto a beneficio dell'uomo, viene sottoposto a processo per *abdicatio*<sup>5</sup> da suo padre, nemico di colui che stava aiutando<sup>6</sup>.

Anche nella *Declamatio Maior*, il *gladiator*, dopo aver esposto gli eventi che lo hanno indotto ad agire in tal modo – ossia un incolmabile debito di gratitudine da intendersi quale “imperativo etico”<sup>7</sup> –, si qualifica come *debitor delicatus*.

A seguito di un'analisi dei suindicati testi, dunque, si cercherà non solo di individuare il significato più opportuno del termine, ma anche di comprendere il suo impiego all'interno del rispettivo contesto, ponendo l'attenzione non solo alla fattispecie giuridica richiamata, ma anche a eventuali scelte operate a fini retorici.

## 2. Una riflessione etimologica

declamazioni 1 e 10 che invece non sarebbero riconducibili a nessuno degli autori precedenti, poiché lo stile della declamazione 1 sarebbe intermedio a quello dei due gruppi, mentre la declamazione 10 sarebbe stata scritta dopo tutte le altre. C. Ritter, *Die quintilianischen Declamationen. Untersuchung über Art und Herkunft derselben*, cit., 1881, pp. 181-184 e 266-268. A determinare maggiore confusione sono stati probabilmente i temi trattati da queste declamazioni, i quali ricordano molto gli argomenti delle *Suasoriae* e delle *Controversiae* di Seneca Padre, ma che risultano in contraddizione con le censure fatte da Quintiliano stesso a tale genere di esercitazioni retoriche nell'*Institutio oratoria*; pertanto, si considera, invece, che l'attribuzione a Quintiliano sia stata operata solo in virtù dell'importanza e della fama di questo autore. R. Faranda, P. Pecchiura (a cura di), *L'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Volume primo*, Utet, Torino, 2003, p. 12. Tuttavia, non vi è dubbio che esse siano state comunque scritte da un professionista di retorica. Nello specifico, Ritter ha sostenuto come le declamazioni più lunghe siano da attribuire a M. Florus, il quale probabilmente era uno studente di Quintiliano; quanto alle declamazioni più brevi ha considerato come esse possano essere attribuite a un retore tardo, di cui però si ignora l'identità. C. Ritter, *Die quintilianischen Declamationen. Untersuchung über Art und Herkunft derselben*, cit., p. 1.

<sup>5</sup> TLL I, 53, 23. È stato osservato da alcuni studiosi come nelle declamazioni sia ricorrente il motivo dell'*abdicatio*, quale ripudio morale del figlio. Tale istituto dovrebbe corrispondere a un istituto greco (ἀποκήρυξις) che, però, non trova un corrispondente nel diritto romano. Il diritto romano, infatti, non offriva al padre una misura legale diretta per escludere il figlio dalla famiglia e, anzi, un rescritto risalente al 287 d.C. degli imperatori Diocleziano e Massimiano (C. 8.46.6 pr.) sembrava proibire proprio quella pratica di origine greca a Roma. Pertanto, mancando di un preciso valore giuridico, l'*abdicatio* corrispondeva a un mero ripudio morale, dal momento che un figlio, anche se allontanato da casa, rimaneva sotto la *patria potestas*. È stato considerato, dunque, come l'*abdicatio* in questione sia utilizzata per mera prassi declamatoria; d'altronde lo stesso Quintiliano, nella sua opera *Institutio Oratoria* (Inst. 7.4.27), ha distinto due tipologie di *abdicatio*, una per delitto consumato e una per delitto condizionale, come nel caso del figlio disubbidiente, prevedendo per quest'ultima un'azione penale parzialmente blanda e volta soprattutto a correggere il figlio. F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1938, pp. 254 ss.; R. Düll (1943), “*Iudicium domesticum, abdicatio und apoceryxis*”, in ZSS, 63 (1943), pp. 54 ss.; M. Regali (1986), “Osservazioni su alcuni aspetti retorici della “*Declamatio Maior*” IX dello pseudo-quintiliano”, in *Studi Classici e Orientali*, 35 (1986), pp. 161 s.; E. Fantham (2004), “*Disowning and Dysfunction in the Declamatory Family*”, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 53 (2004), pp. 65 ss.; M. Lentano (2005), “Un nome più grande di ogni legge. Declamazione latina e *patria potestas*”, in *Bullettino di studi latini*, 35 (2005), pp. 563 s. Inoltre, in generale, Pichon ha sostenuto come “il diritto nei retori è un diritto irrealistico, è un diritto che non ha base né in quello greco né in quello romano”. R. Pichon (1895), “*L'éducation romaine au premier siècle de notre Ere d'après les Controverses de Sénèque le Père*”, in *Révue Universitaire*, 4 (1895), p. 160.

<sup>6</sup> G. Brescia (2009), “Gladiatori per “caso”: modelli antropologici in [Quintiliano], Declamazioni maggiori, IX”, in *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric*, 27 (2009), n. 3, p. 296.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

Nonostante la sua etimologia sia dubbia, il termine *delicatus*<sup>8</sup> – che si suppone derivi dal verbo latino *delicio* (“attirare, ammansire, rabbonire, allettare”)<sup>9</sup> – è un aggettivo che molto frequentemente si rinviene in passi antichi, non concernenti però solo contesti propriamente giuridici, che si collocano in un arco di tempo compreso tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C.

Il suo significato può variare da contesto a contesto, per cui può assumere il significato di “morbido, effeminato, sensibile, fragile, lussurioso, dedito al gioco”, ecc.<sup>10</sup>

In linea generale, è importante richiamare anche la considerazione secondo la quale questo termine sia stato notevolmente influenzato dal termine *delicia* (“delizia, piacere, lussuria”)<sup>11</sup>, che avrebbe acquisito alcuni elementi semantici dal termine *colliciae* (“grondaie”)<sup>12</sup>, con cui si indicano le tegole attraverso le quali l’acqua può defluire ovvero le grondaie realizzate con tegole cave<sup>13</sup>; è da questo termine che deriverebbe il tetto delle deliziose ovvero delle tegole deliziose<sup>14</sup>. Pertanto, ciò giustificerebbe il fatto che le accezioni che è possibile attribuire al termine *delicatus* lascino intendere che il soggetto che è qualificato da questa espressione sia comunque qualcuno che si lasci trasportare o condizionare da fattori esterni, in senso piuttosto degradante.

Dopo aver visto, quindi, quali significati sono usualmente attribuiti all’aggettivo in esame, in considerazione dei frammenti contenuti in D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad ed.*) e in Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 9.19, la traduzione di *delicatus* con queste accezioni sembra alquanto impropria o addirittura forzata.

### 3. *Delicatus* in D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad ed.*)

Il primo frammento che verrà analizzato è D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad ed.*):

*Si servos pigneratos artificii instruxit creditor, si quidem iam imbutos vel voluntate debitoris, erit actio contraria: si vero nihil horum intercessit, si quidem artificii necessariis, erit actio contraria, non tamen sic, ut cogatur servis carere pro quantitate sumptuum debitor. sicut enim neglegere creditorem dolus et culpa quam praestat non patitur, ita nec talem efficere rem pigneratam, ut gravis sit debitori ad recipiendum: puta saltum grandem pignori datum ab homine, qui vix luere potest, nedum excolere, tu acceptum pignori excoluisti sic, ut magni pretii faceres. alioquin non est aequum aut quaerere me alios creditores aut cogi distrahere quod velim receptum aut tibi paenuria coactum derelinquere. medie igitur haec a iudice erunt dispicienda, ut neque delicatus debitor neque onerosus creditor audiatur.*

Se ne propone la seguente traduzione:

<sup>8</sup> TLL V 1, 443, 3. A. Walde, J.B. Hoffmann, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1938, p. 336

<sup>9</sup> TLL V 1, 449, 17.

<sup>10</sup> Si pensi, ad esempio, ai passi: “*atque etiam, si considerare volumus, quae sit in natura excellentia et dignitas, intellegemus, quam sit turpe diffluere luxuria et delicate ac molliter vivere, quamque honestum parce, continenter, severe, sobrie*” (Cic. *off.* 106.9) e “*cum hoc ego me tanta familiaritate coniunxi ut uterque nostrum in sua ratione munitior et in re publica firmior hac coniunctione esse possit. odia autem illa libidinosae ac delicatae iuventutis quae erant in me incitata, sic mitigata sunt comitate quadam mea me unum ut omnes illicolant*” (Cic. *att.* 8.2), dove la più adeguata traduzione sembra essere “viziato”; “*nihil est enim aut pigrius delicatis, aut curiosius otiosis*” (Plin., *epist.* 9.32.13) dove sembra che il termine sia stato utilizzato con il significato di “indolente”; “*nondum te, iuvenis, ad comparisonem voco utriusque vitae; in praesentia hoc uno contentus sum: suscipe laboris tui partem. satis sine te laboravimus. Iam deficit aetas, iam quietem poscit senectus: et ego delicatus sum*” (Ps.-Quint. *Decl. min.* 289.7) ovvero “*qui alioqui parcat uiribus, id est laborare non uult, atque, etiam siquid roboris in corpore habet, vult data opera delicatus videri*” (Porph., *Hor.sat.* 1.10.13.3), dove il significato più adatto sembra essere “fragile”.

<sup>11</sup> TLL V 1, 445, 76.

<sup>12</sup> TLL III, 1601, 25.

<sup>13</sup> Una conferma di tale influenza potrebbe essere rappresentata, per esempio, da “*delicata fluere*” contenuto in Quint., *Inst.* 9.4.140.1: “*Quid? Non uox et gestus accommodatur naturae ipsarum de quibus dicimus rerum? Quo minus id mirere in pedibus orationis, cum debeant sublimia ingredi, lenia duci, acria currere, delicata fluere*” (Quint. *inst.*, 139.4-140.1).

<sup>14</sup> A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Klincksieck, Paris, 2001, p. 168.

Se il creditore ha istruito in mestieri gli schiavi pignorati o se sono stati già istruiti per volontà del debitore, sarà possibile un'azione contraria: se in verità niente di questo è accaduto, se per mestieri necessari, l'azione contraria sarà possibile, ma non a tal punto che il debitore sia costretto a privarsi degli schiavi per l'ammontare della spesa. Infatti, come il dolo e la colpa non permettono che il creditore trascuri la cosa, così non permettono di rendere la cosa data in pegno tale da rendere gravoso per il debitore recuperarla. Supponi che sia dato in pegno da un uomo un grande bosco che a stento può riscattare, nonché curare, e tu accettandolo in pegno lo abbia perfezionato in modo da renderlo di grande valore. Pertanto, non è equo che io cerchi altri creditori o sia costretto a vendere ciò che avrei recuperato o sia costretto a cederlo a te per una mancanza. In maniera equa queste questioni saranno valutate dal giudice, affinché non venga ascoltato né il debitore *delicatus* né il creditore oneroso.

Nell'edizione critica di consueto adoperata dei *Digesta Iustiniani*, vale a dire quella curata da Theodor Mommsen<sup>15</sup>, l'editore suggerisce come *delicatus* possa essere il prodotto di una correzione testuale di un altro termine che viene identificato da Mommsen in *diligatus*<sup>16</sup>.

Il termine *diligatus*, anch'esso un aggettivo di prima classe, probabilmente deriva dal verbo *diligo* che significa "amare, curare, avere cura"<sup>17</sup>, anche se, considerate le fonti antiche in cui è utilizzata questa accezione, la funzione di aggettivo si rinviene nei termini *diligens* o *dilectus* e non in *diligatus*. Una plausibile motivazione alla base della scelta di quest'ultimo termine verrà chiarita più avanti.

Salvatore Riccobono, affrontando l'argomento del rimborso delle spese sostenute da un creditore sul bene su cui si acquisiva il dominio ai fini di garanzia, di custodia o di amministrazione<sup>18</sup>, non solo considera D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad ed.*) un passo che sia da attribuirsi a Paolo e non a Ulpiano – come d'altronde già rilevato da Otto Lenel in precedenza<sup>19</sup> –, anche in virtù di una certa somiglianza con il contenuto di un altro frammento del Digesto attribuito a Paolo (D. 6.1.27.5, Paul. 21 *ad ed.*)<sup>20</sup> e con quello di un brano delle *Sententiae* che ritroviamo nella *Lex Romana Visigothorum* (P.S. 2.13.7)<sup>21</sup>, ma abbia anche asserito che il frammento sia stato profondamente interpolato dai compilatori giustiniane, proprio per andare a

<sup>15</sup> T. Mommsen (a cura di), *Digesta Seu Pandectae. Iustiniani Augusti*, I, Berolini apud Widmannos, Berlin, 1870, p. 411.

<sup>16</sup> Nella nota di riferimento è riportato espressamente: "*delicatus (diligatus F<sup>l</sup>) [...]*". Nell'ambito dell'edizione italiana del Digesto, gli autori non indicano alcunché con riferimento al termine in esame. Si veda: V. Scialoja, et al., *Digesta Iustiniani Augusti. Recognoverunt et ediderunt*, Formis Sooretatis Editriors Librariae, Milano, 1960, p. 331.

<sup>17</sup> *TLL* V 1, 1176, 31.

<sup>18</sup> S. Riccobono (1917), "Dal diritto romano classico al diritto moderno", in *AUPA*, 3-4 (1917), pp. 335 ss.

<sup>19</sup> O. Lenel, *Das Edictum perpetuum: ein versuch zu seiner Wiederherstellung: mit dem für die Savigny-Stiftung ausgeschriebenen Preise gekrönt*, Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1927, p. 282. L'autore ha osservato come il frammento in questione sia stato erroneamente iscritto a Ulpiano (30 *ad ed.*) invece che a Paolo (31 *ad ed.*), vero autore, e che tale errore sia stato frutto di una erronea attribuzione del precedente frammento 24 a Ulpiano. Landucci, tuttavia, si è opposto a questo orientamento proponendo, invece, che il riferimento da correggere fosse l'indicazione del libro 31, laddove avrebbe dovuto essere sostituito con l'indicazione del libro 30. L. Landucci (1882), "Rivista di periodici giuridici tedeschi", in *AG*, 28 (1882), p. 412. Lenel ha precisato che ciò comporterebbe una seconda svista da parte dei compilatori o dei copisti, poiché se il frammento 25, come il frammento 24, avesse avuto origine dal libro 30, allora secondo la regola non avrebbe dovuto essere affatto reinscritto. Anche Eisele ha considerato come il riferimento a Ulpiano nella *inscriptio* di questo frammento sia errata. F. Eisele (1909), "*Weitere Studien zun Texte der Digesten*", in *ZSS*, 30 (1909), n. 1, p. 113. L'indicazione "*Idem*" operata anche da Lenel nella sua *Palingenesia*, che richiama Ulpiano, potrebbe semplicemente indicare che Lenel non si era ancora soffermato sulla questione, poiché lo stesso studioso, come suddetto, ha chiaramente sostenuto in un momento successivo (*Palingenesia* risale al 1889, invece, *Das Edictum Perpetuum* risale al 1927) come il frammento fosse da attribuire a Paolo e che lo stesso riferimento "*Idem*" (Ulp.) sia stato indicato erroneamente. Inoltre, anche da una edizione critica dei *Digesta iustiniani* a cura di Mommsen-Krueger del 1928 emerge in nota come "*Idem*" sia da sostituire con "*Paulus*", richiamando proprio Lenel. T. Mommsen, P. Krueger (a cura di), *Corpus Iuris Civilis. Editio Stereotypa Quinta Decima. Volumen Primum*, Berolini apud Weidmannos, Berlin, 1928, p. 216.

<sup>20</sup> D. 6.1.27.5 (Paul. 21 *ad ed.*): "[...] *sed si puerum meum, cum possideres, erudisses, non idem observandum Proculus existimat, quia neque carere servo meo debeam nec potest remedium idem adhiberi, quod in area diximus*".

<sup>21</sup> Paul. S. 2.13.7: "*Si creditor rem fiduciarium fecerit meliorem ob ea recuperanda quae impedit iudicio fiduciae debitorem habebit obnoxium*".

eliminare le ultime tracce di quei passi che continuavano a mantenere in vita l'istituto della *fiducia*<sup>22</sup>. Ciò che rileva ancor più e che sembra corroborare ulteriormente la considerazione di Mommsen è, inoltre, l'osservazione di Riccobono in merito alla chiusa *medie igitur*, che lo studioso siciliano sostiene sia stata completamente interpolata sulla scorta di D. 6.1.38 (Cels. 3 *dig.*), che parla di “*bonus iudex*”<sup>23</sup>.

Facendo un passo indietro, è pacifico che il *pignus* abbia trovato le proprie origini nella garanzia reale della *fiducia*, sebbene la sua struttura sia stata profondamente modificata; in particolare, il *pignus* ha sostituito l'istituto più antico della *fiducia cum creditore*, la forma più antica di garanzia reale, la quale prevedeva che, a seguito del trasferimento di una cosa – nella forma della *mancipatio* o di *in iure cessio* – dal debitore (fiduciante) al creditore (fiduciario) per un determinato scopo, nel momento in cui quest'ultimo si esauriva, la cosa doveva essere restituita al fiduciante, secondo un *pactum fiduciae* (*fide fiduciae causa*).

Allo stesso modo, la menzione di *actio pigneraticia* ha sostituito quella relativa all'*actio fiduciae*.

In materia di fiducia, era fondamentale la relativa *actio* – di cui è oscura l'origine – attraverso cui il debitore poteva ripetere la sua *res* una volta che fosse stata soddisfatta l'obbligazione; in dottrina emerge come essa sia da considerarsi come prima azione pretoria *in factum*, poi azione civile e di buona fede.

Una peculiarità di questo istituto è rappresentata dal fatto che – al fine del perfezionamento della garanzia –, al momento del trasferimento della *res* da parte del debitore, vi fosse altresì il trasferimento del *dominium* della *res* oggetto di *fiducia*; il debitore risultava vincolato, dunque, alla “buona fede” del creditore, per la restituzione della stessa, una volta adempiuta la propria prestazione. Ma il creditore fiduciario diveniva proprietario *ex iure Quiritium* della *res*, senza alcuna limitazione di carattere reale; pertanto, il debitore risultava non poter in alcun modo né opporsi a un qualsivoglia atto di disposizione

---

<sup>22</sup> S. Riccobono (1917), “Dal diritto romano classico al diritto moderno”, cit., pp. 335 s.; M. Milani, *La fiducia cum amico. Struttura, applicazioni pratiche, forme di tutela*, Roma, 2017, p. 8. Tale sostituzione è stata anche sottolineata da Longo, il quale ha osservato come la *fiducia* “nella sua più comune funzione serviva agli stessi fini di garanzia reale, cui adempie il pegno, e quindi offriva ai compilatori un materiale di testi utilizzabile pel regolamento giustiniano del pegno”. C. Longo, *Corso di diritto romano. La 'fiducia'*, Milano, 1933, p. 16. Nel frammento in esame, la sostituzione di qualsiasi originario riferimento alla *fiducia* con i riferimenti al pegno risulta cristallino anche consultando la *Palingenesia Iuris Civilis* di Lenel (Lenel 481). O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis. Volumen Prius*, Officina Bernhardi Tauchnitz, Lipsiae, 1889, p. 1027; S. Riccobono (1917), “Dal diritto romano classico al diritto moderno”, cit., pp. 341-342. Sono emerse altre osservazioni in merito a ulteriori interpolazioni del frammento in esame. Riccobono, per esempio, ha altresì considerato come anche la locuzione “*erit actio contraria*” sarebbe di conio bizantino. S. Riccobono (1917), “Dal diritto romano classico al diritto moderno”, cit., p. 340. A tal proposito, Biondo Biondi ha osservato che si possano considerare non classici i termini che vengono contrapposti ad “*actio directa*”, laddove, nel diritto classico, il contrapposto costante era “*actio utilis*” e non “*actio contraria*”, come utilizzato in D. 13.7.25. B. Biondi, *Iudicia bonae fidei*, 1, Arti Grafiche G. Castiglia, Palermo, 1920, pp. 131 e 152 s. La medesima osservazione è stata operata da Lenel in O. Lenel (1882), “*Quellenforschungen in den Edictcommentaren*”, in *ZSS*, 3 (1882), pp. 180 ss. Inoltre, Eisele ha anche sostenuto come, sebbene il testo di questo frammento sia da attribuire a Paolo, in esso ci sia una forte influenza bizantina da individuarsi in termini come: “*sin vero (si quidem)*”; “*nihil horum intercessit*”; “*pro quantitate*”; “*debitor*” alla fine della frase dietro di essa; “*dolus et culpa*” che non permettevano al creditore di trascurare la cosa; “*(res) gravis sit ad recipiendum*”; e infine la frase conclusiva. Una rilevante attività interpolazionistica – ha continuato l'autore – ha interessato anche il frammento D. 6.1.38, attribuito a Celso, che Riccobono ha richiamato con riferimento alla chiusa *medie igitur*. F. Eisele (1909), “*Weitere Studien zum Texte der Digesten*”, cit., pp. 113-114. Rotondi, invece, ha sostenuto come il passo sia stato interpolato, nello specifico, dove si fa riferimento al *dolus* e alla *culpa*. G. Rotondi (1909), “La misura della responsabilità nell'*actio depositi*”, in *Scritti giuridici*, 2, *Studii sul diritto romano delle obbligazioni* (a cura di V. Arangio-Ruiz, E. Albertario, P. De Francisci), Milano, 1922, p. 153.

<sup>23</sup> D. 6.1.38 (Cels. 3 *dig.*): “*In fundo alieno, quem imprudens emerat, aedificasti aut conseruisti, deinde evincitur: bonus iudex varie ex personis causisque constituet. finge et dominum eadem facturum fuisse: reddat impensam, ut fundum recipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior factus est, et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum est. finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris avitis cendum habeat: sufficit tibi permitti tollere ex his rebus quae possis, dum ita ne deterior sit fundus, quam si initio non foret aedificatum. constituimus vero, ut, si paratus est dominus tantum dare, quantum habiturus est possessor his rebus ablatis, fiat ei potestas: neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta, quod induxeris, picturasque corradere velis, nihil laturus nisi ut officias. finge eam personam esse domini, quae receptum fundum mox venditura sit: nisi reddit, quantum prima parte reddi oportere diximus, eo deducto tu condemnandus es*”. S. Riccobono (1917), “Dal diritto romano classico al diritto moderno”, cit., p. 358.

del creditore<sup>24</sup> né tanto meno rivolgersi contro terzi per la tutela della cosa. Il creditore, quindi, non solo manteneva la propria qualità di creditore della specifica obbligazione, ma acquisiva altresì la qualità di proprietario della cosa ottenuta in garanzia, pur non ancora essendosi verificato un inadempimento del debitore<sup>25</sup>; ciò parrebbe del resto in linea con la natura peculiare di questo istituto che mirava a svolgere una funzione satisfattiva del credito<sup>26</sup>.

A tutela del debitore era dunque prevista solo l'*actio fiduciae* e nel solo contesto del rapporto obbligatorio, laddove il creditore avesse abusato della *fides* posta alla base dell'istituto<sup>27</sup>: nel caso in cui il creditore avesse venduto la *res* data in garanzia prima ancora del verificarsi dell'inadempimento del debitore; nel caso in cui, una volta pagato l'intero debito, il creditore si fosse rifiutato di provvedere alla debita restituzione della cosa; nel caso in cui il creditore – provvedendo alla vendita della *res* per soddisfarsi sull'ammontare prodotto dalla medesima, a causa del mancato soddisfacimento del suo credito anche alla luce dell'adempimento del debitore – non avesse restituito l'eventuale parte superflua (*hyperocha*) al debitore.

In ogni caso, al debitore risultava comunque complicato uscire vittorioso da un eventuale processo instaurato attraverso l'esercizio dell'*actio fiduciae*, proprio a causa dell'avvenuto trasferimento in capo al creditore del *dominium* della cosa data in garanzia, poiché egli era ormai scomparso da ogni rapporto concernente quella determinata *res*<sup>28</sup>. È proprio a causa delle gravi conseguenze di carattere economico che essa poteva causare che fu necessario provvedere alla soppressione e poi alla sostituzione dell'istituto della *fiducia* con altri istituti meno rigidi, come, per esempio la *datio pignoris* e la *conventio pignoris*.

In D. 13.7.25, si fa espressamente riferimento al *pignus*, poiché i compilatori giustiniane, come è noto, hanno provveduto ad abolire espressamente e definitivamente qualsiasi residuo dell'istituto della *fiducia*<sup>29</sup>.

In questa prima parte dell'analisi, si considererà, dunque, – al fine di una consapevole traduzione del termine *diligatus* – l'originario riferimento all'istituto della *fiducia*, postulando che il brano possa leggersi nel modo che segue:

*Si servos [pigneratos] <fiduciae datos> artificii instruxit creditor, si quidem iam imbutos vel voluntate debitoris, erit actio contraria: si vero nihil horum intercessit, si quidem artificii necessariis, erit actio contraria, non tamen sic, ut cogatur servis carere pro quantitate sumptuum debitor. sicut enim neglegere creditorem dolus et culpa quam praestat non patitur, ita nec talem efficere rem [pigneratam] <fiduciae datam aut fiducia>, ut gravis sit debitori ad recipiendum: puta saltum grandem [pignori] <fiduciae>: datum ab homine, qui vix luere potest, nedum excolere, tu acceptum [pignori] <fiduciae> excoluisti sic, ut magni pretii faceres. alioquin non est aequum aut quaerere me alios creditores aut cogi distrahere quod velim receptum aut tibi paenuria coactum derelinquere. medie igitur haec a iudice erunt*

<sup>24</sup> Il debitore non avrebbe potuto nemmeno agire attraverso un'azione di rivendica, poiché nel diritto antico non era ammissibile una proprietà *sub conditione*.

<sup>25</sup> M. Colamonico, R. Zingarelli, *Le garanzie delle obbligazioni. Lezioni di diritto romano*, Vincenzo Cavaliere Libraio Editore, Napoli, 1897, pp. 59 ss. Tra l'altro, il *pactum fiduciae* permetteva al creditore di trattenere la cosa per soddisfarsi per mezzo della proprietà della cosa, qualora non fosse soddisfatto dal debitore: se ciò fosse avvenuto attraverso una *lex commissoria*, il creditore avrebbe potuto conservare la cosa stessa per suo soddisfacimento; se ciò fosse avvenuto attraverso un *pactum de vendendo*, il creditore avrebbe avuto la facoltà di vendere la cosa a un terzo e di farsi pagare sul prodotto della vendita. Nel primo caso, si sarebbe estinto non solo il credito, ma anche l'obbligo di restituzione del creditore; nel secondo caso, il credito si sarebbe estinto solo se l'ammontare ottenuto dalla vendita avesse raggiunto l'ammontare del debito originario e così avesse fondato l'eventuale obbligo di restituire il superfluo del prezzo di vendita.

<sup>26</sup> A. Burdese, *Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus*, Giappichelli, Torino, 1949, p. 225.

<sup>27</sup> Tale atto veniva considerato così grave che l'*actio fiduciae* era considerata un'azione infamante.

<sup>28</sup> M. Colamonico, R. Zingarelli, *Le garanzie delle obbligazioni. Lezioni di diritto romano*, cit., pp. 59.

<sup>29</sup> B. Noordraven, *Die Fiduzia im römischen Recht*, Brill Academic Pub, Amsterdam, 1999, p. 5. Ciò emerge, inoltre, da studi condotti su altri frammenti del Digesto che affrontano, dunque, aspetti dell'istituto del *pignus*, tra cui, per esempio, D. 13.7.31 (Afr. 8 *quaest.*) e D. 47.2.62(61).1 (Afr. 8 *quaest.*), dai quali emerge che la figura del *servus pignori datus* sia da ricondursi più esattamente alla originaria figura del *servus fiduciario*. Sul tema: A.L. de Petris, *Servus pignori datus*, Collana della Rivista di Diritto Romano, Milano, 2025, pp. 40 ss.; H. Göppert (1892), "Zur Fiducia cum amico contracta", in ZSS, 13 (1892), p. 341; K. Heck (1889), "Die fiducia cum amico contracta, ein Pfandgeschäft mit Salmann", in ZSS, 10 (1889), p. 125 s.

*dispicienda, ut neque delica tus debitor neque onerosus creditor audiatur.*<sup>30</sup>

Laddove il creditore avesse istruito in talune arti lo schiavo avuto in garanzia, se si fosse trattato di schiavi che aveva avuto un principio d'istruzione anche per volontà del debitore, si dava luogo all'*actio contraria*<sup>31</sup>; se si trattava invece di arti o mestieri necessari, la cui istruzione non fosse avvenuta su iniziativa del debitore, l'azione contraria era possibile, ma non in modo che il debitore fosse costretto a privarsi degli schiavi a causa dell'ammontare delle spese.

In altre parole, quindi, se lo schiavo fosse stato istruito per iniziativa del debitore, il creditore avrebbe potuto domandare – attraverso azione contraria – la restituzione delle spese erogate per proseguire alla sua istruzione; ma se lo schiavo non avesse ricevuto istruzione, il creditore avrebbe dovuto procedere in buona fede nell'educarlo<sup>32</sup>. Ciò significa che il creditore poteva certamente istruire il servo, ma non in modo da rendere la spesa tale da costringere il debitore a pagare eccessivamente o addirittura a rinunciare al medesimo; pertanto, come il creditore non avrebbe dovuto essere vittima del dolo o della colpa del debitore (per cui poteva agire attraverso l'*actio contraria*), così il creditore non avrebbe dovuto rendere la cosa ricevuta in garanzia *gravis*, cioè eccessivamente onerosa (per cui appunto vi era sull'altro piatto della bilancia un *creditor onerosus*), costituendo cioè una ulteriore circostanza che avrebbe impedito al debitore di recuperarla.

Emerge come tutto dipendesse dalle circostanze di fatto che richiedevano che il creditore curasse certamente la cosa, ma lo facesse tenendo conto della condizione finanziaria del debitore.

A tal punto, nel frammento viene riprodotto anche il seguente esempio: “[...] *puta saltum grandem pignori: datum ab homine, qui vix luere potest, nedum excolere, tu acceptum pignori excoluisti sic, ut magni pretii faceres. alioquin non est aequum aut quaerere me alios creditores aut cogi distrahere quod velim receptum aut tibi paenuria coactum derelinquere*”.

Il passaggio in questione, dunque, richiama l'ipotesi in cui l'oggetto del pegno fosse un grande bosco e lo stesso debitore vertesse in una situazione economica tale da sussistere dei dubbi circa non solo il pagamento del suo debito, ma anche il mantenimento del bosco di sua stessa proprietà. Pertanto, il creditore, pur potendo e volendo coltivare tale *res*, non avrebbe dovuto provvedere in tal senso, in considerazione delle spese che ne sarebbero conseguite, poiché il debitore le avrebbe dovute comunque restituire al creditore; ciò avrebbe dunque aggravato la sua condizione economica. Alla luce di ciò, non era considerato giusto che il debitore avrebbe dovuto cercare un altro creditore ovvero avrebbe dovuto cedere al creditore o vendere la *res* data in pegno che, invece, avrebbe voluto recuperare.

In una situazione di questo tipo, è chiaro che la risoluzione della questione fosse rimessa al giudice a cui era necessario attribuire discrezionalità per la valutazione delle circostanze e al quale era richiesto di porsi in una posizione imparziale e intermedia, in modo da non favorire la condizione di una parte a scapito dell'altra; tali principi, d'altro canto, sono stati messi in evidenza da Salvatore Riccobono<sup>33</sup> che li ha individuati in D. 6.1.38 (Cels. 3 *dig.*)<sup>34</sup> e poi in I. 4.6.30<sup>35</sup>.

Operata questa prima analisi di insieme sul frammento, si passa ad analizzare il termine *diligatus* – di cui si rende necessaria una analisi, anche alla luce del contesto in cui è posto – per provvedere all'individuazione del suo significato, in considerazione altresì del fatto che – si presume – derivi dal verbo *diligo*, al pari dell'aggettivo *diligens*.

<sup>30</sup> O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis. Volumen Prius*, cit., p. 1027.

<sup>31</sup> Per un approfondimento sul tema si veda: H.L.E. Verhagen, *Security and Credit in Roman Law. The historical evolution of pignus and hypotheca*, Oxford University Press, Oxford, 2022.

<sup>32</sup> M. Colamonico, R. Zingarelli, *Le garanzie delle obbligazioni. Lezioni di diritto romano*, cit., p. 371.

<sup>33</sup> S. Riccobono (1917), “Dal diritto romano classico al diritto moderno”, cit., p. 342.

<sup>34</sup> “[...] *bonus iudex varie ex personis causisque constituet. finge et dominum eadem facturum fuisse: reddat impensam, ut fundum recipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior factus est, et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum est. finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris avitis carendum habeat: sufficit tibi permitti tollere ex his rebus quae possis, dum ita ne deterior sit fundus, quam si initio non foret aedificatum [...]*”.

<sup>35</sup> “*In bonae fidei autem iudicii libera potestas permitti videtur iudici ex bono et aequo aestimandi, quantum actori restitui debeat [...]*”.

Anzitutto, il termine *diligens* va a qualificare – secondo il dizionario *Heumann-Seckel*, che non censisce il termine *diligatus* – un soggetto come “diligente, attento o premuroso” e, nello specifico contesto giuridico, un soggetto che deve esercitare una “cura attiva [...] in conseguenza di un rapporto obbligatorio nei confronti degli affari altrui, la cui negligenza (*neglegentia*) diventa colpa (*culpa*) e obbliga al risarcimento dei danni”<sup>36</sup>.

Alla luce di ciò qualificare una delle due parti obbligate *diligens*<sup>37</sup> (aggettivo con qualità attiva) implica il quesito circa il modo in cui la controparte destinataria di tale *diligentia* debba essere qualificata nel medesimo contesto. Come anticipato, dal verbo *diligo*, l’aggettivo con qualità passiva è *dilectus*<sup>38</sup>, il quale però risulta utilizzato maggiormente per indicare un soggetto “diletto”, appunto, e quindi “amato, caro” nel significato più diretto del termine<sup>39</sup>, chiaramente inappropriato in questo contesto.

Si ritiene, pertanto, che proprio il termine *diligatus* – di cui non vi è alcuna voce all’interno del *Thesaurus Linguae Latinae* – sia stato coniato per rispondere alle presenti necessità, andando a rappresentare nel particolare contesto giuridico l’aggettivo con qualità passiva rispetto a *diligens*, avente qualità attiva.

Infatti, in considerazione dell’elemento del trasferimento della proprietà della cosa oggetto di garanzia in capo al creditore, come previsto dall’istituto della *fiducia*, e dei rischi che di conseguenza avrebbe dovuto fronteggiare il debitore, il quale veniva posto in una posizione particolarmente debole, l’aggettivo con cui si era inteso qualificare il debitore sembra esprimere il senso di un soggetto “destinatario della opportuna diligenza” da parte del soggetto creditore; in altre parole, sembra cioè che Paolo volesse tentare di esprimere un vero e proprio bilanciamento delle parti in relazione a un istituto che poneva in una situazione di maggiore tutela il creditore. Una eco di questo orientamento, inoltre, si rinviene nelle Novelle di Giustiniano (Nov. 3.4 del 535)<sup>40</sup>, laddove le due parti della dinamica processuale sono state descritte come *infelices debitor* e *acerbi creditor*, creando chiaramente una figura di contrapposizione tra esse attraverso gli aggettivi con cui esse vengono qualificate.

Non sembra un caso che il passo in esame abbia posto particolare attenzione alle condotte che in tale circostanza potessero far gravare delle sanzioni in capo al creditore: da un lato, se il creditore trascurava il bene oggetto di pegno per dolo o colpa, ne rispondeva (*sicut enim neglegere creditorem dolus et culpa quam praestat non patitur*); dall’altro, anche nel caso di adempimento della custodia da parte dello stesso, le sue azioni non dovevano comunque rendere troppo gravoso il debito che poi sarebbe sussistito in capo al debitore (*ita nec talem efficere rem fiduciae datam aut fiduciam, ut gravis sit debitori ad recipiendum*). Ciò, inoltre, sembrerebbe porre un maggiore accento sulla responsabilità che incombeva sul creditore – il quale sulla base dell’istituto della *fiducia* si trovava in una posizione particolarmente vantaggiosa – e che sembra richiamare la tradizione della *diligentia diligentis*, per cui il creditore avrebbe risposto per la cosiddetta *culpa in abstracto*, che si basava cioè sulla figura astratta del diligenza del *paterfamilias*, e dunque su parametri medi che sostanzialmente trovavano le proprie fondamenta nel comune sentire sociale<sup>41</sup>.

<sup>36</sup> “[...] besonders wird es von der infolge obligatorischer Verpflichtung in Bezug auf die Angelegenheiten anderer anzuwendenden tätigen Sorgfalt gebraucht, deren Vernachlässigung (*neglegentia*) zur Verschuldung (*culpa*) wird und zu Schadenersatz verpflichtet”. H.G. Heumann, E. Seckel, *Heumanns Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Gustav Fischer, Jena, 1926, pp. 137 s.

<sup>37</sup> TLL V 1, 1172, 54.

<sup>38</sup> TLL V 1, 1171, 79.

<sup>39</sup> Per esempi come emerge in Cic. *Planc.* 27.6: “*ab illo gravissimo et sanctissimo atque omni laude et honore dignissimo viro dilectus est ut et contuberni necessitudo et adulescentis modestissimi pudor postulabat*”.

<sup>40</sup> Nov. 4.3: “*Quamobrem quod cum iniuria et affectu acerbo perduceret creditorem et debitorem, hoc nos clementer simul et legaliter decedentes et infelicibus debitoribus auxiliatur et acerbis creditoribus non apparebimus duri, causam eis deputantes ad quam, si permanerent inobedientes, tamen modis omnibus advenirent*”.

<sup>41</sup> Ciò emerge in considerazione anche di quanto si rinviene in D. 13.7.14 pr. (Paul. 29 ad ed): “*Ea igitur, quae diligens pater familias in suis rebus praestare solet, a creditore exiguntur*”. L. Maganzani, *La “diligentia quam suis” del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2012, p. 119. Secondo un’opinione comunemente accolta nella manualistica, e.g., M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 665 s., la responsabilità in capo al debitore invece richiama la tradizione della *diligentia quam in suis*, per cui è richiesto che egli rispetti la stessa diligenza che normalmente tiene nel contesto dei propri affari e, pur rispondendo sia per dolo che per colpa, la misura della colpa per cui risponderebbe (*culpa in*

Pertanto, se da un lato il creditore poteva vantare di esser divenuto titolare del *dominium* della specifica *res* oggetto di *fiducia*, con tutti i vantaggi che ne conseguivano – e non solo nell’ambito dello specifico rapporto obbligatorio della *fiducia* – dall’altro, sembra chiaro che in capo allo stesso si cercasse di far gravare un obbligo al rispetto in modo particolare di quella *fides* alla base dell’istituto, ossia quella posta correttezza alla base degli affari<sup>42</sup>, al fine di non arrecare un pregiudizio al debitore; quest’ultimo, infatti, era già di base posto in una situazione svantaggiosa, in ragione delle caratteristiche dell’istituto. Per tale motivo, quindi, al creditore, nel provvedere alle spese – seppur necessarie – per istruire il servo, era richiesto di porre particolare attenzione (e, quindi, diligenza), anche agli interessi del debitore, il quale successivamente sarebbe stato obbligato a rimborsargliele.

Sulla base di ciò, in questa situazione, non sarebbe stato adeguato fare ricorso all’aggettivo *diligens*, poiché – come anticipato – nella sua qualità attiva, tale termine indica il soggetto che deve esercitare diligenza (e in questo caso, quindi, il creditore fiduciario), ma non sarebbe stato adeguata neppure la forma con qualità passiva *dilectus*, che non si adatta al contesto di un rapporto obbligatorio.

Analizzando, invece, il passo come interpolato dai compilatori, è necessario muoversi nell’ambito dell’istituto del pegno. Con riguardo a esso, si rammenta che anche la relativa *actio pigneraticia* veniva considerata, nel periodo classico, un *iudicium bonae fidei*, attraverso cui il debitore – che rimaneva titolare del bene consegnato al creditore a titolo di pegno – poteva ottenere la restituzione del bene medesimo, una volta estinto il debito. In capo al creditore, invece, era prevista la possibilità di esercitare un’*actio pigneraticia contraria*, con *formula in factum concepta*, ossia un’azione concessa al creditore che – oltre a essere esperibile nel caso in cui avesse voluto richiedere il risarcimento del danno – poteva essere esercitata, in linea generale, anche in altri casi. In primo luogo, nel caso in cui il debitore avesse agito in mala fede o con colpa, ad esempio dando in pegno una *res* priva delle qualità sostanziali che il creditore era stato indotto a ritenere che la *res* possedesse<sup>43</sup>; in secondo luogo, nel caso in cui il creditore avesse voluto richiedere il rimborso di spese necessarie sostenute per la normale conservazione del bene pignorato o al suo mantenimento, e questo nel caso in cui si trattasse di uno schiavo o di un animale.

Si ricordi che il pegno nel diritto giustiniano rappresentava un rapporto assoluto improprio costituito in garanzia di una *obligatio* e – a differenza della *hypotheca* – concernente *res mobiles*, di cui al creditore pignorazio veniva trasferito solo il possesso (mediante *datio pignoris*) e non anche il *dominium*, a differenza che nella *fiducia*: nel caso in cui il debito non fosse stato pagato, il creditore avrebbe avuto la possibilità di vendere il bene oggetto di pegno solo dopo due anni dall’intimazione fatta al debitore in virtù del suo inadempimento.

Laddove l’oggetto del pegno fosse stato un servo, è pacifica la considerazione secondo la quale il creditore potesse provvedere altresì all’istruzione del medesimo, anche per beneficiare lui stesso dei frutti

---

concreto) ne risulta limitata a un livello di cura propriamente legato alle specifiche e personali modalità in cui gestisce le proprie cose. Anche Milani ha valutato come, nell’ambito della *fiducia*, non vi fosse una individuazione rigida del criterio di imputazione della responsabilità, poiché – potendo assolvere diverse funzioni e potendo assumere contenuti variabili – la *fiducia* necessitava di valutazioni caso per caso. Pertanto – richiamando anche il pensiero espresso da Santucci –, ha sostenuto che, come in materia dotale, anche nell’ambito della *fiducia* si rispondesse secondo la *‘diligentia quam in suis’*. G. Santucci, *Diligentia quam in suis*, Università di Trento. Dipartimento di scienze giuridiche, Trento, 2008, p. 261; M. Milani, *La fiducia cum amico. Struttura, applicazioni pratiche, forme di tutela*, cit., p. 291.

<sup>42</sup> F. Schulz, *I principii del diritto romano*, cit., pp. 195 ss.

<sup>43</sup> Si veda, in particolare: D. 13.7.1.2 (Ulp. 40 *ad Sab.*): “*Si quis tamen, cum aes pignori daret, adfirmavit hoc aurum esse et ita pignori dederit, videndum erit, an aes pignori obligaverit et numquid, quia in corpus consensus est, pignori esse videatur: quod magis est. tenebitur tamen pigneraticia contraria actione qui dedit, praeter stellionatum quem fecit*”; D. 13.7.9.3 (Ulp. 28 *ad ed.*): “*Omnis pecunia exsoluta esse debet aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pigneraticia actio. satisfactum autem accipimus, quemadmodum voluit creditor, licet non sit solum: sive aliis pignoribus sibi caveri voluit, ut ab hoc recedat, sive fideiussoribus sive reo dato sive pretio aliquo vel nuda conventionione, nascitur pigneraticia actio. et generaliter dicendum erit, quotiens recedere voluit creditor a pignore, videri ei satisfactum, si ut ipse voluit sibi cavit, licet in hoc deceptus sit*”; D. 13.7.16.1 (Paul. 29 *ad ed.*): “*Contrariam pigneraticiam creditori actionem competere certum est: proinde si rem alienam vel alii pigneratam vel in publicum obligatam dedit, tenebitur, quamvis et stellionatus crimen committat. sed utrum ita demum, si scit, an et si ignoravit? et quantum ad crimen pertinet, excusat ignorantia: quantum ad contrarium iudicium, ignorantia eum non excusat, ut Marcellus libro sexto digestorum scribit. sed si sciens creditor accipiat vel alienum vel obligatum vel morbosum, contrarium ei non competit*”.

dell'opera di quest'ultimo, e poi richiedere al debitore il rimborso delle spese sostenute a tal fine; ciò è del resto già ben desumibile da D. 13.7.8 pr. (Pomp. 35 *ad Sab.*)<sup>44</sup>.

A tal punto, dunque, ci si chiederebbe a quale scopo e facendo riferimento a quale accezione i compilatori avrebbero scelto di sostituire l'aggettivo *diligatus* con l'aggettivo *delicatus*.

Nel caso del frammento come interpolato dai compilatori giustiniane, si deve porre l'attenzione proprio sul fatto che si tratti di un istituto differente rispetto a quello originariamente previsto. Sebbene il *pignus* abbia trovato le sue fondamenta nell'istituto della *fiducia*, esso è stato caratterizzato sin da subito da una differenza non irrilevante, ossia dalla non previsione del trasferimento del *dominium* della cosa oggetto di pegno dal debitore al creditore, come già anticipato. Ciò significa che il debitore, rimanendo proprietario della *res pignorat*, poteva tutelarsi non solo facendo ricorso all'*actio pigneraticia*, ma anche all'azione di rivendica; dunque, la sua posizione – per quanto di base svantaggiosa, poiché comunque il debitore era vincolato alla condotta del creditore che manteneva discrezionalità sull'istruzione del servo e sulle relative spese, ma la cui responsabilità era legata anche al parametro della *culpa in abstracto* – non appariva così grave come sarebbe stata nel caso della *fiducia*.

Ciò è motivato altresì dal fatto che anche la natura del pegno aveva subito una netta trasformazione rispetto a quella della *fiducia*. A tal riguardo, Burdese ha osservato infatti come, laddove la *fiducia cum creditore* avrebbe dovuto assicurare una diretta e immediata soddisfazione al creditore, il *pignus* svolgeva invece una mera funzione di coazione psicologica sul debitore, con il fine sostanzialmente di indurlo ad adempiere<sup>45</sup>.

È proprio in ragione di ciò che è possibile ritenere che i compilatori abbiano ritenuto di qualificare il debitore come *delicatus*, volendo intendere cioè che il debitore fosse un soggetto vulnerabile sul piano psicologico e dunque “condizionabile”<sup>46</sup>; viceversa il creditore sarebbe stato qualificato come *onerosus*<sup>47</sup>, cioè “opprimente”, pur di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

#### 4. Il gladiator e il debitor delicatus: la Declamatio Maior IX

Quanto al secondo testo in esame – vale a dire *Decl. Mai.* 9.19 – si tratta di un testo contenente una controversia oratoria. Questo genere di opere costituiva un elemento fondamentale del sistema di formazione dei futuri oratori e – secondo opinione consolidata – si caratterizza per uno scoperto nesso con l'attività forense<sup>48</sup>. Essi rappresentano anche le uniche declamazioni latine risalenti all'epoca classica

<sup>44</sup> D. 13.7.8 pr. (Pomp. 35 *ad Sab.*): “*Si necessarias impensas fecerim in servum aut in fundum, quem pignoris causa acceperim, non tantum retentionem, sed etiam contrariam pigneraticiam actionem habeo: finge enim medicis, cum aegrotaret servus, dedisse me pecuniam et eum decessisse, item insulam fulsisse vel refecisse et postea deustam esse, nec habere quod possem retinere*”. S. Riccobono, “Dal diritto romano classico al diritto moderno”, cit., p. 368.

<sup>45</sup> A. Burdese, *Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus*, cit., pp. 225 ss.

<sup>46</sup> Non si ritiene, dunque, di condividere l'accezione attribuita da Vignali e dal gruppo Avvocati Italiani, i quali hanno provveduto a tradurre *delicatus* con “ritroso”. Avv. Italiani, *Corpus juris civilis*, Libro VIII, Edoardo Pierino Editore, Roma, 1885, p. 933; G. Vignali, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo. Digesto. Volume Secondo*, Vincenzo Pezzuti Editore, Napoli, 1856, pp. 640-641. La stessa opinione vale per la traduzione operata da Foramiti e dal gruppo di studiosi di Pisa, i quali hanno operato la traduzione di “debitore troppo difficile ad approvare le spese fatte dal creditore”. F. Foramiti, *Corpo del Diritto Civile*, Volume II, DALLA TIP. DI GIUSEPPE ANTONELLI ED., Venezia, 1843, coll. 269-270; A. Petrucci, et al., *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, Vol. I-V/1, Giuffrè, Milano, 2014.

<sup>47</sup> Anche Vignali e il gruppo Avvocati Italiani attribuiscono al termine *onerosus* l'accezione di “opprimente”, traduzione che sembra in linea con il ragionamento alla base dell'analisi svolta in questa sede per individuare il significato più appropriato da attribuire al termine *delicatus*. Avv. Italiani, *Corpus juris civilis*, cit., p. 933; G. Vignali, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo. Digesto*, cit., pp. 640-641. Tuttavia, si ritiene che il termine *onerosus* vada a indicare un creditore “opprimente”, alla luce dei diritti a lui spettanti in virtù dell'istituto di riferimento e non sulla base delle sue concrete richieste in sede processuale.

<sup>48</sup> P. Buongiorno, *Orazioni di senatori nel primo principato: fra tecnica declamatoria e saperi giuridici*, in A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina (a cura di), *Le Declamazioni maggiori pseudoquintilianee nella Roma imperiale*, De Gruyter, Berlino, 2021, p. 59; A. Stramaglia (edited by), *QUINTILIAN. The major declamations*, Harvard University Press, Massachusetts, 2021, pp. X ss. Per un inquadramento generale sulle declamazioni maggiori si veda: F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*.

che ci sono pervenute complete; in quanto tali, ci possono fornire una quantità considerevole di informazioni sullo stile della retorica latina in età imperiale e persino sulla storia sociale di quel tempo<sup>49</sup>. È possibile osservare, inoltre, come l'aggettivo *delicatus* sia stato adoperato per qualificare dei soggetti<sup>50</sup> anche nel lessico delle declamazioni maggiori in *Decl. Mai.* 3.4<sup>51</sup> (con accezione di “fragile”), in *Decl. Mai.* 5.3<sup>52</sup> (con accezione di “sensibile”), in *Decl. Mai.* 12.5<sup>53</sup> (con accezione di “lussurioso”) e in *Decl. Mai.* 12.17<sup>54</sup> (con accezione di “pigro”). Tuttavia, in tali casi questo aggettivo acquisisce il significato che gli viene attribuito dai dizionari latini, senza che sia necessaria alcuna analisi del contesto in cui viene impiegato.

Il problema sorge, dunque, nel momento in cui ci si trovi dinanzi alla giuntura *debitor delicatus*, la quale compare solo nella declamazione maggiore 9.

Nel testo di questa declamazione, in realtà, *delicatus* è presente ben due volte per qualificare un soggetto: non solo in 9.19, ma anche in 9.10.

La questione è molto interessante, poiché in *Decl. Mai.* 9.10 è utilizzato *delicatus* in relazione al termine *adulescens*, nel contesto che segue (Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 9.10):

[...] *computemus totam istam meae luxuriae impensam, audite summam et miramini, si hos sumptus ne divitiae quidem sustinent. tanti constat patri captivitas mea, cum tam caro redemptus sim. quo tandem patereris animo, si delicatus adulescens, praesertim splendidis operibus vel ex aetate mores vel ex fortuna traxissem et tempestiva convivia et pervigiles iocos advocata sodalium turba solutus atque affluens agerem, tantumque impenderem, quantum non posset te ignorante consumi (quae tamen ipsa boni patres libenter annis remiserunt), cum abdicatione dignum putes et ultimo patriae potestatis fulmine coercendum, quare mendico seni porrexerim, ut parcissime dicam, quod illi filius misit? non redempta meretrix, non egestum conviviis faenus, non lenonum parasitorumque cara adulatio in crimen venit; cibaria senis, nempe unius, aetate ac malis confecti. hoc divitias tuas concutit? hoc fundatam paternis avitisque opibus domum exhaurit? si tam avarus es, computa; adhuc de alieno vixi.*

Ebbene, in questo caso, nell'ambito della prima parte della difesa del *gladiator*, in cui quest'ultimo descrive il modo in cui ha sempre vissuto a spese del padre, sembra che si possa tradurre *delicatus* – in maniera immediata e diretta – come “viziato”, in linea dunque con le accezioni che normalmente sono state attribuite a questo termine.

---

Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano, cit.; A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina (a cura di), *Le Declamazioni maggiori pseudoquintiliane nella Roma imperiale*, De Gruyter, Berlino, 2021; A. Stramaglia (edited by), *QUINTILIAN. The major declamations*, cit.; M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Grifo (Cavallino), Lecce, 2023.

<sup>49</sup> L.A. Sussman (2009), “A Declamation of Ps.-Quintilian - (G.) Krapinger (ed., trans.) [Quintilian]: Der Gladiator (Größere Deklamationen, 9). (Collana Scientifica 18.) Pp. 203. Cassino: Edizioni dell'Università degli Studi di Cassino, 2007”, in *The Classical Review*, 59 (2009), n. 2, p. 485.

<sup>50</sup> Nella medesima declamazione è possibile trovare il medesimo aggettivo per qualificare, però, cose e non persone (Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 9.23), per cui il verso interessato non viene preso in considerazione nell'ambito di questa ricerca. La stessa questione verte sui testi di altre declamazioni (come, ad esempio, Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 6.16).

<sup>51</sup> Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 3.4: “[...] *nec tamen tantum vi sua quantum luxuria socordiaque nostrorum ducum elata, dum nos in bello quoque vitia pacis secuntur et delicati sumus etiam miseri, vastitatem agris, solitudinem iuventuti, periculum imperio ac prope exitium attulit, apparuitque numquam populo Roriano ad propulsandam perniciem magis viris opus fuisse [...]*”.

<sup>52</sup> Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 5.3: “[...] *hic namque robustus ac patiens non molliri prosperis facile, non accidentibus frangi, et quem de voluptatium gaudiorumque contemptu scires parem quandoque fortuitis, traxerat ex firmitate mentis magnam protinus et in membra constantiam. ille vero pariter in laetitiam metusque resolutus, alienus a curis, sollicitudinibus impar, delicatus, impatiens, et iam similis aegro [...]*”.

<sup>53</sup> Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 12.5: “[...] *nisi haec omnia inter scientes dicerem, poteram videri falso questus de hoc anno quo tantum frumenti vendidimus. utinam saltem nobis rudem victum silvae ministrassent, et carpere arbusta, concutere quercum, legere fraga licuisset, et quaecunque primi mortales ante traditos divinitus mitiores cibos contra famem obiecerunt, pestifer annus reliquisset. non eram delicatus [...]*”.

<sup>54</sup> Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 12.17: “[...] *dum velocitatis ratio haberetur, mallet accipere dimidium. non delicati sumus, non luxuriae quaeritur abundantia; unde spiritum sustineamus, unde mortem differamus, in praesentia quantulumcumque; si plus opus fuerit, redibis [...]*”.

Una situazione diversa si ha nel caso di *Decl. Mai. 9.19*. Della trama sottesa a questa declamazione si è già detto (*supra*, § 1). Tuttavia, sarà utile ai fini dell'interpretazione della giuntura richiamare ancora una volta il testo latino di nostro interesse.

Il passo è il seguente (Ps.-Quint. *Decl. Mai. 9.19*):

*Facilis, ut animadvertere vos spero, iudices, defensionis meae cursus est: antequam incipiam habere causam nimium bonam, hic iam conscientia trepidat oratio, et velut inter binos deprehensa scopulos, cum aliud obiciatur, aliud defendendum sit, haeret in dubio: cum beneficiis meis computare non audeo. cognovistis expositionem causae, quanta quamque excedentia fidem adolescentis optimi merita narraverim. haec mihi omnia sine dubio ille praestitit, sed quid interest? debitor delicatus sum. quid in hac parte defensionis agam, iudices? dicam: referre gratiam beneficiis volui? itane tandem aliqui mendicare amici patrem aequo animo visurus fuit? at ille me redemit cui nihil debuit. dicam moveri me supremis amici mei precibus? egregia vero comparatio. at ille mihi praestitit, quod non rogavi. utro me vertam? tanquam honestum defendam factum, an tanquam necessarium? alterum absolvi facilius potest, alterum laudari. rectissimum, opinor, veritatis inter est.*

Prendendo il testo così “a nudo”, cioè senza operare alcuna approfondita esegesi, sembrerebbe alquanto fuori contesto tradurre il termine *delicatus* sia secondo le sue normali accezioni sia secondo l'interpretazione operata nel paragrafo precedente, vale a dire “condizionabile”. Infatti, nel passaggio in questione, il giovane ricco racconta le vicende che lo hanno portato a quella spiacevole situazione, ponendole a propria difesa; dunque, si difende sostenendo di aver agito per onorare una promessa fatta a un amico che ha sacrificato la propria vita per salvare la sua.

D'altra parte, a una rapida scorsa della tradizione manoscritta della declamazione maggiore 9, risulta come i manoscritti presentino la variante “*dubito delicatus*” anziché “*debitor delicatus*”<sup>55</sup>.

Considerando questa variante<sup>56</sup>, dunque, il giovane ricco avrebbe dubitato in maniera espressa e diretta di essere un “delicato”, dopo aver spiegato le grandi gesta del suo amico povero. In tal caso, sembrerebbe che il *gladiator* intendesse esprimere di dubitare di essere un debitore che si fosse lasciato “trasportare” e “condizionare” dalla richiesta di un qualsivoglia amico, ma piuttosto di aver dato la propria parola a una persona autrice di gesta meritevoli di esaltazione e rispetto. Alla luce di ciò, sembra potersi ricorrere alla medesima traduzione operata nell'ambito di D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad ed.*): il giovane ricco esprimerebbe cioè di dubitare di essere un soggetto “condizionabile”.

Se non si considerasse, invece, la suddetta variante<sup>57</sup> – anche avvalorando che in dottrina emerge come, anche in contesti estranei a un rapporto obbligatorio propriamente giuridico, nei testi antichi, sia stato utilizzato il termine *debitor* per indicare una persona tenuta a un adempimento<sup>58</sup> – si ritiene che in *Decl. Mai. 9.19*, l'attribuzione della medesima accezione di “condizionabile” possa essere giustificata anche dall'utilizzo di una figura retorica nell'ambito della narrazione del *gladiator*.

Infatti, è stato già osservato come, all'interno della medesima declamazione, si faccia spesso ricorso a

<sup>55</sup> P. Burman (a cura di), *Declamationes Maiores et Minores*, V, Iosephi Pomba, Firenze, 1825, p. 340; G. Lehnert (a cura di), *Qvintiliani qvae fervntvr Declamationes XIX Maiores*, B.G. Teubneri, Lipsiae, 1905, p. 184.

<sup>56</sup> Ps.-Quint. *Decl. Mai. 9.19*: “*cognovistis expositionem causae, quanta quamque excedentia fidem adolescentis optimi merita narraverim. haec mihi omnia sine dubio ille praestitit, sed quid interest? dubito delicatus [...]*”. È da considerare come, se nella edizione critica di Burman è riportato in nota solo la modificazione da “*debitor delicatus*” a “*dubito delicatus*”, nell'edizione critica di Lehnert è specificato come, sul manoscritto, dopo il termine *dubito* – che, dunque, comunque sostituisce il termine *debitor* – vi sia una sorta di *rasuram* per cui non vi è certezza circa ciò che sia stato scritto dopo. Ciò giustificerebbe il fatto che la proposizione “*dubito delicatus sum*” sia chiaramente errata dal punto di vista della grammatica latina. Pertanto, si suppone che il *gladiator* abbia qualificato sé stesso con il termine *delicatus*, anche in considerazione dal seguito del racconto.

<sup>57</sup> Ps.-Quint. *Decl. Mai. 9.19*: “*cognovistis expositionem causae, quanta quamque excedentia fidem adolescentis optimi merita narraverim. haec mihi omnia sine dubio ille praestitit, sed quid interest? debitor delicatus sum*”.

<sup>58</sup> Tale aspetto emerge anche nella declamazione 6. B. Santorelli, *Datazione e paternità delle Declamazioni maggiori pseudoquintilianee*, in A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina (a cura di), *Le Declamazioni maggiori pseudoquintilianee nella Roma imperiale*, cit., p. 367.

formulazioni di natura ironica<sup>59</sup>, volte cioè a esprimere il contrario di quanto si voglia effettivamente comunicare. Oltre a quest'ultima figura, nel passo in esame, sembra altresì emergere la *dubitatio*<sup>60</sup>, vale a dire un'altra figura retorica attraverso cui si cerca di rafforzare la credibilità del proprio punto di vista (*fides veritatis*<sup>61</sup>), fingendo impotenza oratoria e rivolgendosi al pubblico, attraverso domande, quasi a cercare di ottenerne consiglio<sup>62</sup>. Il ricorso alla *dubitatio* determinava, dunque, che l'ascoltatore fosse indotto a credere che l'oratore fosse incerto, come se stesse cioè riflettendo nello stesso momento in cui parlava. D'altronde, lo stesso Quintiliano, nella sua *Institutio Oratoria*<sup>63</sup>, sul tema, si esprime in tal senso: “*Adfert aliquam fidem veritatis et dubitatio, cum simulamus quaerere nos unde incipiendum, ubi desinendum, quid potissimum dicendum, an omnino dicendum sit*” (*Inst.* 9.2).

A rafforzare tale considerazione sussiste anche la questione secondo la quale, nell'ambito di un processo per *abdicatio*, Quintiliano (*Inst.* 7.4.27)<sup>64</sup> avesse suggerito che la difesa dei figli dovesse avere un tono sommesso e volto a dare soddisfazione al padre, commuovendolo e non criticandolo; ne conseguono le umiliazioni alla propria persona da parte del figlio (“*debitor delicatus*”, appunto), il quale altresì richiama l'immagine della pietosa sorte che lo attende, se cacciato dal padre<sup>65</sup>.

Pertanto, a seguito di queste considerazioni – e, quindi, mantenendo la versione del frammento senza accogliere la variante della tradizione manoscritta –, si potrebbe considerare come, nel caso di specie, il *gladiator* abbia voluto, da un lato, indurre il pubblico a condividere la sua *fides veritatis*, dall'altro, a commuovere il padre: prima fingendosi in difficoltà nel tentativo di difendersi dalle accuse avanzate contro di lui, poi rappresentandosi come un “debitore delicato”, vale a dire un soggetto “condizionabile”<sup>66</sup>

<sup>59</sup> C. Ritter, *Die quintilianischen Declamationen. Untersuchung über Art und Herkunft derselben*, cit., p. 44.

<sup>60</sup> Fontanier ha considerato come la classica *dubitatio* fosse da sdoppiare in “esitazione” e in “deliberazione”. Nell'ambito del passo in *Decl. Mai.* 9.19, si considera come si tratti della seconda sottoclasse che comprende le “figure per ragionamento o per combinazione”, che si identificherebbero con le valutazioni razionali del pro e del contro di una possibile decisione, con esitazioni simulate, avendo già ben presente la soluzione ottimale. L. Fontanier, *Les figures du discours*, Flammarion, Paris, 1977, p. 446.

<sup>61</sup> Si tratta di una locuzione rara, usata al tempo dei Severi e che si ritrova nelle costituzioni di Settimio Severo e Caracalla: C. 2.1.2, C. 2.38.1, C. 9.41.1.1. È altresì presente una sola volta in un frammento del Digesto, tratto dalle *Quaestiones* di Papiniano, nel quale il giurista riferisce di un rescritto appunto di Caracalla, ossia nel D. 40.7.34.1. Il suo significato, sulla scorta della glossa *fides veritatis* che spiega l'espressione come “*fides que habetur veritati*”, può intendersi come l'attendibilità di ciò che appare manifestamente e indubitabilmente vero; “*facultate credendi ea vera esse*”. F. Macino (2020), “Prime osservazioni sui significati di *veritas*. Dai testi giustiniane alla Magna glossa”, in *Historia et Ius*, 17 (2020), p. 13.

<sup>62</sup> G. Ueding, G. Kalivoda, H. Mayer, F.H. Robling, *Dihaerese–Dubitatio Rhetorik, Band 2 Bie - Eul*, Max Niemeyer, Berlin, 1994, pp. 972 ss. Nel caso specifico, si osserva come vi sia una falsa esitazione di fronte a questioni difficili, che induce il *gladiator* a interrogare il pubblico, nel tentativo di chiedergli aiuto per fronteggiare difficoltà argomentative. Inoltre, Bice Mortara Garavelli, studiosa di retorica italiana, ha sostenuto anche che se gli interrogativi fossero rivolti (in modo fittizio) all'avversario o al giudice (come, per esempio: “che faresti tu al mio posto?”), si avrebbe la *communicatio* o *anacnosi*, in greco *koinnía* o *anakoinôsis*, che andrebbero a indicare la “comunanza”, il “coinvolgimento”, come avviene nel caso del *Gladiator*. Cfr. H. Lausberg, *Elemente der literarischen Rhetorik*, Ismaning Hueber, München, 1949, p. 383; A.D. Leeman, *Orationis ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e filosofi latini*, Il Mulino, Bologna, 1963, p. 416; B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Bompiani, Milano, 1997, p. 269.

<sup>63</sup> L'*Institutio oratoria* (90-96 d.C.) è l'opera più importante attribuita a Quintiliano, scritta durante l'impero di Domiziano, che gli conferì il laticlavio e il consolato, e che ha costituito un trattato completo dell'arte oratoria e forense, in cui erano contenute tutte le nozioni per l'insegnamento di questa disciplina. In particolare questa opera è stata fondamentale per la formazione del “perfetto oratore” e dei ceti dirigenti imperiali, che dovevano rivelarsi in grado di amministrare gli affari pubblici e privati, e di guidare le città con i consigli, di fondarle con le leggi ed emendarle con i processi. R. Faranda, P. Pecchiura (a cura di), *L'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano, Volume primo*, cit., p. 12; R. Orestano, *Scritti, V, Sezione seconda*, cit., p. 54; V. Scarano Ussani, *Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie del consenso nell'Institutio oratoria*, D'Auria M., Napoli, 2008, p. 10; P. Buongiorno, *Orazioni di senatori nel primo principato: fra tecnica declamatoria e saperi giuridici*, cit., p. 58.

<sup>64</sup> *Supra*, nota 6.

<sup>65</sup> Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 9.23: “*quid vis porro faciam? agrestia opera? delicatior, quod a fortuna non didici, et cotidiani quaestus operis duobus egentibus non sufficit. miserum me! si exsolvere fidem voluero, fortasse mihi in ludum revertendum est*”.

<sup>66</sup> In tale ottica, sebbene si consideri lineare e si preferisca l'accezione attribuita in D. 13.7.25, sembrerebbe che anche le consuete accezioni di “fragile, morbido, sensibile”, attribuite al termine *delicatus* dai dizionari latini, possano risultare coerenti con tale finalità, come emerge dalle traduzioni di Warr (“*I am a nice kind of debtor*”) e di Pagliaro (“sono un debitore molto

e suggestionato dagli eventi.

## 5. Conclusioni

A seguito dell'analisi svolta in relazione ai suddetti testi, è emerso come, sia in D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad ed.*) sia in Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 9.19, all'aggettivo *delicatus* possa essere attribuita l'accezione di "condizionabile".

Da un lato, in relazione al frammento D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad ed.*), si è scorto come – secondo Theodor Mommsen – esso originariamente contenesse un termine che si rinverrebbe unicamente in questo brano, ossia l'aggettivo *diligatus*, al quale – per qualificare il *debitor* – viene attribuito il significato di "destinatario di diligenza", tenendo conto della specifica questione giuridica di cui il frammento si occupava nell'ambito dell'istituto della *fiducia*, considerato l'istituto di cui trattava originariamente il frammento.

Il fatto che vi sia un *hápax legómenon* non deve meravigliarci più di tanto. Fritz Schulz, infatti, ha constatato come la letteratura giuridica di età severiana enuclei parole nuove: per esempio, la parola *malitas* si trova una sola volta in D. 4.2.5 (Ulp. 11 *ad ed.*), come parimenti la parola *fraudolosus* si rinviene solo in D. 47.2.1.3 (Paul. 39 *ad ed.*) e, ancora, il sintagma *per eminentiam* compare solo nell'*Epitome Ulpiani*<sup>67</sup>.

Al netto di questo, e atteso che la *Littera Florentina* faccia riferimento al termine *delicatus*, risulta in ogni caso significativo che il sintagma *debitor delicatus* sia a sua volta un *hápax* della letteratura giurisprudenziale; non di meno l'accezione da attribuire a questa giuntura, cioè quella di "debitore condizionabile", è perfettamente confacente con la struttura dell'istituto del *pignus*<sup>68</sup>.

Del resto, si è avuto modo di rilevare come la medesima traduzione possa essere attribuita altresì alla giuntura in Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 9.19.

Pertanto, al termine di questa analisi, si ritiene che debbano essere respinte le conclusioni che emergono in letteratura e che attribuiscono al termine *delicatus*, nell'esegesi di D. 13.7.25 e specialmente di Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 9.19, il significato di "puntiglioso, pignolo"<sup>69</sup>. D'altra parte, come osservato opportunamente da Krapinger, "la pignoleria e la pedanteria vengono solitamente attribuite più ai creditori che ai debitori"<sup>70</sup>.

---

sensibile"). J. Warr, *The Declamations of Quintilian: being an Exercitation or Praxis upon his XII Books concerning the Institution of an Orator*, John Taylor at the Globe, London, 1686, p. 244; R.L. Pagliaro, *Pseudo-Quintiliano: Declamationes XIX maiores: con proposta di traduzione in CD-Rom*, Guida, Napoli, 2004.

<sup>67</sup> F. Schulz, *I principii del diritto romano*, cit., p. 72.

<sup>68</sup> Tra le altre fonti si individua il medesimo termine nella sua funzione di aggettivo per qualificare un soggetto in *ExtraCod* 418 *Honorius - Theodosius* (2) *Murray pp.* 170-171: "*Quidquid enim dives Oriens, quidquid odoratus Arabs, quidquid delicatus Assyrius, quod Africa fertilis, quod speciosa Hispania, quod fortis Gallia potest habere praeclarum, ita illic adfatim exuberat, quasi ibi nascentur omnia, quae ubique constat esse magnifica*".

<sup>69</sup> B. Santorelli (2018), "Il *debitor delicatus* tra due scogli (Ps. Quint. *decl. Mai.* 9, 19)", in *Maia. Rivista di letterature classiche*, LXX (2018), n. 3, p. 547. Krapinger ha tradotto il termine *delicatus* con "pingeliger". G. Krapinger, *[Quintilian] Der Gladiator (Grössere Deklamationen, 9)*, Università di Cassino, Cassino, 2007, pp. 65 e 155. Verhagen, invece, ha attribuito al termine *delicatus* l'accezione di "fussy". H.L.E. Verhagen, *Security and Credit in Roman Law. The historical evolution of pignus and hypotheca*, cit., p. 354. Sussman, invece, ha operato la seguente traduzione: "*I am a debtor who's hard to please!*". L.A. Sussman, *The major declamations ascribed to Quintilian: a translation*, Verlag P. Lang, Frankfurt am Main-New York, 1987, p. 122. Inoltre, Santorelli, dopo aver tradotto *delicatus* con "puntiglioso", nel tentativo di dare maggiore valore alla propria conclusione, ha richiamato altresì la massima "*delicatus debitor est odiosus in lege*". Tuttavia, l'origine di questa massima è da collocarsi in epoca moderna – come anche specificato da Santorelli stesso –, il che risulta alquanto difficile da accettare come elemento a sostegno di un'analisi avente il fine di individuare la relativa accezione di un termine contenuto in frammenti risalenti all'epoca classica o all'epoca tardo-antica, qualora eventualmente interpolato. B. Santorelli (2018), "Il *debitor delicatus* tra due scogli (Ps. Quint. *decl. Mai.* 9, 19)", in *Maia. Rivista di letterature classiche*, LXX (2018), n. 3, p. 547.

<sup>70</sup> "*Pingeligkeit und Pedanterie schreibt man sonst wohl eher Gläubigern denn Schuldner zu*". G. Krapinger, *[Quintilian] Der Gladiator (Grössere Deklamationen, 9)*, Università di Cassino, Cassino, 2007, p. 155. Krapinger ha provveduto a tradurre *debitor delicatus* con "debitore pignolo" ("*Ich bin ein pingeliger Schuldner*"), giustificando tale scelta attraverso la considerazione che la giuntura *debitor delicatus* sia stata un "paradosso voluto" ("*die Junktur debitor delicatus (sie findet sich*

Inoltre, la scelta di tradurre in italiano *delicatus* come “delicato” costituirebbe soltanto un modo per rinviare il problema dell’interpretazione del testo.

## SOMMARIO

Il presente contributo mira a individuare il significato del termine latino *delicatus* nel contesto di due testi antichi, in cui esso è impiegato per descrivere un debitore; tale associazione, infatti, non sembra consentire una traduzione diretta e immediata del termine secondo le accezioni abitualmente riportate nei dizionari. Pertanto, sulla base di un’analisi del contesto giuridico cui i testi antichi fanno riferimento, lo studio proporrà l’interpretazione che appare più appropriata per i casi in esame.

## ABSTRACT

The paper aims to find the meaning of the Latin term *delicatus* within the context of two ancient texts, where it is used to describe a *debitor*, since this association does not seem to allow for a direct and immediate translation of the term according to the usual meanings indicated by various dictionaries. Therefore, following an analysis of the legal context to which the ancient texts refer, the study will propose the meaning that appears to be the most appropriate in the cases under examination.

## PAROLE CHIAVE

Debitore  
Ulpiano  
Quintiliano  
Gladiatori  
*Actio*

## KEYWORDS

Debtor  
Ulpianus  
Quintilianus  
Gladiators  
*Actio*

## Bibliografia

Avv. Italiani, *Corpus juris civilis*, Libro VIII, Edoardo Pierino Editore, Roma, 1885

B. Biondi, *Iudicia bonae fidei*, 1, Arti Grafiche G. Castiglia, Palermo, 1920

G. Brescia (2009), “Gladiatori per “caso”: modelli antropologici in [Quintiliano], Declamazioni maggiori, IX”, in *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric*, 27 (2009), n. 3, pp. 294-311

P. Buongiorno, *Orazioni di senatori nel primo principato: fra tecnica declamatoria e saperi giuridici*, in A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina (a cura di), *Le Declamazioni maggiori pseudoquintilianee nella Roma imperiale*, De Gruyter, Berlino, 2021, pp. 53-75

---

*noch bei Ulp., dig. XIII 7, 25) scheint mir eine bewusste Paradoxie zu sein”). Ivi, pp. 65 e 155. La considerazione secondo cui la pignoleria e la pedanteria vengano solitamente attribuite più ai creditori che ai debitori sorregge, peraltro, la proposta di Burman che, nell’interpretare il termine *delicias* nell’ambito della declamazione 8 (*Decl. Mai.* 8.6), prevede l’esempio di un “creditor delicatus”. P. Burman (a cura di), *Declamationes Maiores et Minores*, cit., p. 285.*

- A. Burdese, *Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus*, Giappichelli, Torino, 1949
- P. Burman (a cura di), *Declamationes Maiores et Minores*, V, Iosephi Pomba, Firenze, 1825
- M. Colamonico, R. Zingarelli, *Le garanzie delle obbligazioni. Lezioni di diritto romano*, Vincenzo Cavaliere Libraio Editore, Napoli, 1897
- A.L. de Petris, *Servus pignori datus*, Collana della Rivista di Diritto Romano, Milano, 2025
- N. Deratani (1927), “*De rhetorum Romanorum declamationibus. II: Quaestiones ad originem maiorum, quae sub nomine Quintiliani feruntur, declamationum pertinentes*”, in *Revue de Philologie* (1927), pp. 289-310
- R. Düll (1943), “*Iudicium domesticum, abdicatio und apoceryxis*”, in *ZSS*, 63 (1943), pp. 54-116
- F. Eisele (1909), “*Weitere Studien zum Texte der Digesten*”, in *ZSS*, 30 (1909), n. 1, pp. 99-154
- A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Klincksieck, Paris, 2001
- E. Fantham (2004), “*Disowning and Dysfunction in the Declamatory Family*”, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 53 (2004), pp. 65-82
- R. Faranda, P. Pecchiura (a cura di), *L'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Volume primo*, Utet, Torino, 2003
- L. Fontanier, *Les figures du discours*, Flammarion, Paris, 1977
- F. Foramiti, *Corpo del Diritto Civile*, Volume II, DALLA TIP. DI GIUSEPPE ANTONELLI ED., Venezia, 1843
- H. Göppert (1892), “*Zur Fiducia cum amico contracta*”, in *ZSS*, 13 (1892), pp. 317-356
- L. Håkanson, *Studien zu den pseudoquintilianischen 'Declamationes maiores'*, De Gruyter, Berlin, 2014
- K. Heck (1898), “*Die fiducia cum amico contracta, ein Pfandgeschäft mit Salmann*”, in *ZSS*, 10 (1898), pp. 82-138
- H.G. Heumann, E. Seckel, *Heumanns Handlexikon zu den quellen des römischen Rechts*, Gustav Fisher, Jena, 1926
- G. Krapinger, *[Quintilian] Der Gladiator (Grössere Deklamationen, 9)*, Università di Cassino, Cassino, 2007
- L. Landucci (1882), “*Rivista di periodici giuridici tedeschi*”, in *AG*, 28 (1882), pp. 389-417
- F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1938

- H. Lausberg, *Elemente der literarischen Rethorik*, Ismaning Hueber, München, 1949
- A.D. Leeman, *Orationis ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e filosofi latini*, Il Mulino, Bologna, 1963
- G. Lehnert (a cura di), *Qvintiliani qvae fervntvr Declamationes XIX Maiores*, B.G. Teubneri, Lipsiae, 1905
- O. Lenel, *Das Edictum perpetuum: ein versuch zu seiner Wiederherstellung: mit dem für die Savigny-Stiftung ausgeschriebenen Preise gekrönt*, Bernhard Tauchnitz, Leipzig, 1927
- O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis. Volumen Prius*, Officina Bernhardi Tauchnitz, Lipsiae, 1889
- O. Lenel (1882), “Quellenforschungen in den Edictcommentaren”, in *ZSS*, 3 (1882), pp. 177-197
- M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Grifo (Cavallino), Lecce, 2023
- M. Lentano (2005), “Un nome più grande di ogni legge. Declamazione latina e patria potestas”, in *Bullettino di studi latini*, 35 (2005), pp. 530-561
- E. Levy, E. Rabel (a cura di), *Index Interpolationum. Quae in iustiniani digestis inesse dicuntur*, Hermann Höhlaus Nachfolger, Weimar, 1929
- C. Longo, *Corso di diritto romano. La ‘fiducia’*, Milano, 1933
- A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina (a cura di), *Le Declamazioni maggiori pseudoquintilianee nella Roma imperiale*, De Gruyter, Berlino, 2021
- F. Macino (2020), “Prime osservazioni sui significati di veritas. Dai testi giustinianeî alla Magna glossa”, in *Historia et Ius*, 17 (2020), pp. 1-19
- L. Maganzani, *La “diligentia quam suis” del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2012
- M. Milani, *La fiducia cum amico. Struttura, applicazioni pratiche, forme di tutela*, Roma, 2017
- T. Mommsen, P. Krueger (a cura di), *Corpus Iuris Civilis. Editio Stereotypa Quinta Decima. Volumen Primum*, Berolini apud Weidmannos, Berlin, 1928
- T. Mommsen (a cura di), *Digesta Seu Pandectae. Iustiniani Augusti*, I, Berolini apud Widmannos, Berlin, 1870
- B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Bompiani, Milano, 1997
- B. Noordraven, *Die Fiduzia im römischen Recht*, Brill Academic Pub, Amsterdam, 1999
- R. Orestano, *Scritti. V. Sezione seconda*, Jovene, Napoli, 2000

- R.L. Pagliaro, *Pseudo-Quintiliano: Declamationes XIX maiores: con proposta di traduzione in CD-Rom*, Guida, Napoli, 2004
- A. Petrucci, et al., *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, Vol. I-V/1, Giuffrè, Milano, 2014
- R. Pichon (1895), “*L’éducation romaine au premier siècle de notre Ere d’après les Controverses de Sénèque le Père*”, in *Révue Universitaire*, 4 (1895), pp. 165-169
- M. Regali (1986), “Osservazioni su alcuni aspetti retorici della “*Declamatio Maior*” IX dello pseudo-quintiliano”, in *Studi Classici e Orientali*, 35 (1986), pp. 161-169
- S. Riccobono (1917), “Dal diritto romano classico al diritto moderno”, in *AUPA*, 3-4 (1917), pp. 335-344
- C. Ritter, *Die quintilianischen Declamationen. Untersuchung über Art und Herkunft derselben*, J.C.B. Mohr, (Paul Siebeck), Freiburg i. B. und Tübingen, 1881
- G. Rotondi (1922), “La misura della responsabilità nell’*actio depositi*”, in V. Arangio-Ruiz, E. Albertario, P. De Francisci (a cura di), *Scritti giuridici, II, Studii sul diritto romano delle obbligazioni*, Milano, 1922, pp. 91-136
- B. Santorelli, *Datazione e paternità delle Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee*, in A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina (a cura di), *Le Declamazioni maggiori pseudoquintilianee nella Roma imperiale*, De Gruyter, Berlino, 2021, pp. 361-429
- B. Santorelli (2018), “Il *debitor delicatus* tra due scogli (*Ps. Quint. decl. Mai. 9, 19*)”, in *Maia. Rivista di letterature classiche*, LXX (2018), n. 3, pp. 544-550
- G. Santucci, *Diligentia quam in suis*, Università di Trento. Dipartimento di scienze giuridiche, Trento, 2008
- V. Scarano Ussani, *Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie del consenso nell’Institutio oratoria*, D’Auria M., Napoli, 2008
- F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Clarendon Press, Oxford, 1946
- F. Schulz, *I principii del diritto romano*, Le Lettere, Firenze, 2005
- V. Scialoja, et al., *Digesta Iustiniani Augusti. Recognoverunt et ediderunt*, Formis Sooretatis Editriors Librariae, Milano, 1960
- A. Stramaglia (edited by), *QUINTILIAN. The major declamations*, Harvard University Press, Massachusetts, 2021
- L.A. Sussman (2009), “A Declamation of *Ps.-Quintilian* - (G.) Krapinger (ed., trans.) [*Quintilian*]: *Der Gladiator* (*Größere Deklamationen*, 9). (Collana Scientifica 18.) Pp. 203. Cassino: Edizioni dell’Università degli Studi di Cassino, 2007”, in *The Classical Review*, 59 (2009), n. 2, pp. 485-487
- L.A. Sussman, *The major declamations ascribed to Quintilian: a translation*, Verlag P. Lang, Frankfurt am Main-New York, 1987

M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990

G. Ueding, G. Kalivoda, H. Mayer, F.H. Robling, *Dihaerese–Dubitatio Rhetorik, Band 2 Bie - Eul*, Max Niemeyer, Berlin, 1994

H.L.E. Verhagen, *Security and Credit in Roman Law. The historical evolution of pignus and hypotheca*, Oxford University Press, Oxford, 2022

G. Vignali, *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo. Digesto. Volume Secondo*, Vincenzo Pezzuti Editore, Napoli, 1856

A. Walde, J.B. Hoffmann, *Lateinisches Etymologisches Worterbuch*, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1938

J. Warr, *The Declamations of Quintilian: being an Exercitation or Praxis upon his XII Books concerning the Institution of an Orator*, John Taylor at the Globe, London, 1686

**Contributo sottoposto a referaggio “double blind”**

AOM-AME – NUMERO 3/2

E. Incampo, Debitor delicatus: *una prospettiva giuridica*

Anno 2026

ISSN: 3034-9125